Penale Sent. Sez. 2 Num. 10609 Anno 2019
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: TUTINELLI VINCENZO
Data Udienza: 13/11/2018

SENTENZA

SENTENZA A MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA

Sul ricorso proposto nell'interesse di:

FALCONE Achiropita, nata a Rossano 8 ottobre 1991

avverso la sentenza 9 febbraio 2018 della Corte di appello di Catanzaro.

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Vincenzo Tutinelli;

sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Franca Zacco, che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata per particolare tenuità del fatto;

sentito il difensore dell'imputata, Avv. Sergio Boldrini in sostituzione dell'Avv. Francesco Nicoletti del Foro di Rossano, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza pronunciata dal GIP presso il Tribunale di Castrovillari il 25 novembre 2015, ha assolto l'imputata dal capo B) dell'imputazione, previa riqualificazione della relativa condotta in termini di appropriazione di cosa smarrita, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e ha rideterminato la pena per la residua imputazione di utilizzo indebito di carta di pagamento nei termini ritenuti di giustizia.

A fondamento della condanna, la Corte territoriale richiamava la presenza di videoregistrazioni del bancomat presso cui era stato effettuato il prelievo che riprendevano l'imputata e le dichiarazioni ammissive fatte da questa al commissariato di pubblica sicurezza ribadendo la sussistenza dell'elemento psicologico, escludendo la rilevanza in sede penale del mancato rispetto degli obblighi di conservazione del PIN da parte della parte offesa, la

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

possibilità di ritenere sussistente uno stato di necessità, la possibilità di affermare la tenuità del fatto.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputata articolando i seguenti motivi

2.1. Violazione falsa applicazione degli articoli 178-179 in relazione alla omessa notifica della citazione in appello. Secondo il ricorrente, la notifica di tale atto sarebbe avvenuta all'indirizzo di posta elettronica avv.francesconicoletti@pec.giuffre.it (di cui è titolare altro avvocato) mentre l'indirizzo di posta elettronica di cui era titolare il difensore era avvfrancesconicoletti@pec.giuffre.it .

2.2. manifesta illogicità, contraddittorietà e comunque carenza della motivazione in punto dichiarazione di penale responsabilità.

In particolare, la ricorrente contesta che non sarebbe stato adeguatamente valutata la condotta serbata dal titolare della carta di pagamento, negligente in ordine alla conservazione del codice PIN e in conseguenza della tardività della denuncia; inoltre erroneamente sarebbe stata esclusa la tenuità del fatto non essendosi tenuto conto "del principio di non colpevolezza e del diritto di difesa dell'imputato in considerazione dello stato di incensuratezza e della reale situazione economica posta a base dello stato di necessità e della perpetrazione dell'illecito penale contestato" dovendo "escludersi la possibilità di quelle condotte che siano in concreto inoffensive" (così letteralmente il ricorso)

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato

2. Il primo motivo di ricorso evidenzia una circostanza oggettivamente vera.

Nonostante il fatto che l'indirizzo di posta elettronica cui è stata inviata la PEC si differenzi rispetto all'indirizzo di posta elettronica effettivo del difensore dell'imputato appellante soltanto per la presenza nel primo di un segno di interpunzione, risulta comunque che la notifica sia stata effettuata all'indirizzo di posta elettronica errato sì che l'effettivo difensore non risulta essere stato avvisato della fissazione dell'udienza in grado di appello con ciò determinandosi la nullità derivata di tutti gli atti successivi.

3. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2018

Il Consigliere estensore Il Presidente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale